

## TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

sezione II civile

## DECRETO

Il giudice dr. Francesco Bartolotti,

nella procedura n. 2024 V.G., promossa su ricorso di se s.r.l. per la adozione delle misure cautelari necessarie per condurre a termine le trattative ai sensi dell'art. 19 CCII;

richiamato il decreto del 04.12.2024, di fissazione dell'udienza in punto di competenza e tempestività del deposito del ricorso;

confermato il giudizio di completezza della documentazione prevista dall'art. 19, comma 2, CCII;

rilevato che parte ricorrente, con deposito in data 11.12.2024, ha dato prova di aver tempestivamente compiuto l'adempimento pubblicitario previsto dall'art. 19, comma 1 secondo periodo, CCII;

ritenuto il ricorso ammissibile, posto che la società ricorrente - pur avendo già usufruito delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII, per la durata di 240 giorni, con decorrenza dalla pubblicazione sul registro delle imprese del giorno 11.03.2024 dell'istanza di nomina dell'Esperto ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi ex art. 17 CCII, della relativa accettazione della nomina e della domanda delle misure protettive - ha in questa sede formulato domanda di applicazione di specifici provvedimenti cautelari rivolti a determinati creditori precisamente individuati, sul presupposto della perdurante necessità, ormai completamente esaurita l'efficacia del rimedio di cui all'art. 18 CCII, di continuare ad assicurare adeguata protezione al composizione negoziata in corso, al fine di poter condurre a termine con buon esito le trattative;

ritenuto che dunque, nel caso di specie, sulla base delle prospettazioni fornite dalla società ricorrente, del parere emesso dall'esperto e dalla documentazione di riscontro offerta in comunicazione, possa escludersi che l'istanza di applicazione dei provvedimenti cautelari invocati integri un uno strumento surrettizio di mera elusione della disciplina e delle tempistiche di legge di cui agli artt. 19 e 19 CCII;

ritenuto infatti di dover apprezzare in primo luogo come la società ricorrente abbia ristretto la propria istanza di provvedimenti cautelari nei soli confronti dei seguenti creditori indicati a p. 1 della nota a chiarimenti depositata in data 17.12.2024: 1) Agenzia delle Entrate; 2) Agenzia delle Entrate – Riscossione; 3) SPV; 5) quale mandataria di SPV; 6) Comune di 7) INPS; creditori già muniti di titolo o in procinto di conseguirlo ed azionarlo; i destinatari delle misure risultano quindi in numero più ristretto dell'intera categoria creditizia verso cui è esposta de la la quella indicata nell'elenco originariamente proposto in ricorso; inoltre la ricorrente, fermi i rilievi di seguito indicati in punto di richiesta di apertura di liquidazione giudiziale e di rifiuto all'adempimento dei contratti pendenti, ha contenuto la propria richiesta essenzialmente alla previsione di applicazione del divieto di acquisire diritti di prelazione senza il consenso della debitrice e di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul proprio patrimonio; dunque, i provvedimenti invocati risultano specifici e di minor ampiezza rispetto a quelli richiesti con l'applicazione delle misure protettive con la precedente originaria istanza ex art. 18 CCII, che ricomprendeva anche l'inibitoria ad azioni monitorie (oltre che a quelle per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale); peraltro, nel ricorso in esame, a differenza dell'originaria istanza di misure protettive, non viene formulata alcuna domanda in relazione al patrimonio del rappresentante pro - tempore (amministratore unico),

ritenuti sussistenti gli elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora;

ritenuto in particolare di dover apprezzare le conclusioni espresse nel parere depositato in data 20.12.2024 ai sensi dell'art. 19 comma quarto CCII dall'esperto, dr. il quale, premessa la necessità di approfondire maggiormente con i creditori il piano di risanamento proposto dalla parte ricorrente, ha evidenziato, sulla base delle prospettive indicate, che può esprimersi una prognosi ragionevolmente positiva e che gli stessi creditori hanno manifestato disponibilità alla verifica del proposto piano di risanamento; dunque l'esperto ha fornito motivato parere positivo in punto di funzionalità e di esclusione del carattere pregiudizievole delle misure richieste; l'esperto ha inoltre evidenziato in modo succinto, ma adeguato, gli elementi distintivi delle modifiche al piano originariamente proposto ai creditori a seguito del decesso del precedente amministratore (ing. dell'attuale, ing. dunque nel parere sono offerti anche elementi valutativi idonei a giustificare la prosecuzione dell'inibitoria di azioni esecutive e cautelari, da ritenere in effetti non dilatoria, bensì riconducibile ad un mutamento degli assetti societari non imputabile alla ricorrente e alla compagine sociale;

ritenuto di dover pure valorizzare la disponibilità alla prosecuzione delle trattative espressamente manifestata dai creditori principali: (nel corso della riunione del 12.12.2024, fra le parti della composizione e a mezzo e-mail, cfr. doc. 2 e 2 bis allegato al parere dell'esperto), nonché l'Erario, come esplicitato nel corso dell'udienza del 20.12.2024; l'adesione di detti creditori permette di ritenere che i provvedimenti cautelari richiesti non costituiscano pregiudizio significativo delle loro ragioni creditizie;

ritenuto che analogo giudizio di proporzionalità possa essere espresso anche nei confronti degli altri creditori nei cui confronti sono invocati i provvedimenti qui in esame; il Comune di proporzionale perfezionatasi in data 09.12.2024, non ha formulato osservazioni; l'INPS, ha depositato in data 20.12.2024 memoria di costituzione, precisando l'entità del proprio credito e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, senza peraltro offrire alcuna argomentazione a supporto della propria domanda di rigetto;

ritenuto che invero nel piano di risanamento proposto ai creditori, pur a fronte dee criticità e della necessità di ulteriori approfondimenti, siccome precisato dall'esperto, sono ben indicati i profili di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria (sia per l'apporto di finanza esterna, sia per la rinuncia a crediti dei soci verso la società, sia per la circostanza di avere già concordato con i creditori il mandato a vendere a per la cessione del compendio immobiliare contemplato nel piano di risanamento), tali da consentire la soddisfazione - ed in misura non trascurabile - dei crediti di spettanza sia del Comune, sia dell'INPS, invece ragionevolmente destinati a rimanere frustrati in ipotesi di apertura di procedura di liquidazione giudiziale;

ritenuto, quanto all'elemento del periculum in mora, che la misure cautelari richieste si giustifichino in ragione del precetto già intimato da Agenzia delle entrate – Riscossione a società ricorrente e del successivo pignoramento presso terzi alla medesima notificato; dunque, il rischio di azioni esecutive, già concretizzato da parte di uno dei creditori, si rivela foriero di determinare una paralisi delle interlocuzioni in atto ed una corsa ad iniziative individuali anche degli altri soggetti che allo stato e fino ad ora hanno invece mostrato disponibilità a proseguire l'iter di composizione negoziata della crisi intrapreso da s.r.l.; dunque, le misure si rendono necessarie al fine di assicurare agli stessi creditori di poter proseguire i negoziati in posizione paritaria, sulla base dei titoli già acquisiti e, dunque, al fine di portare a termine le trattative intraprese;

ritenuto pertanto di poter accogliere la domanda formulata da disporre il divieto, per i creditori indicati, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la società debitrice e di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio;

ritenuta assorbita la domanda di divieto per i creditori di proporre istanza per la liquidazione giudiziale, da ritenere già operante fino al termine della composizione negoziata in forza del disposto di cui all'art. 18 comma quarto CCII, non essendo stata disposta alcuna revoca delle originarie misure protettive; quanto alla istanza di divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, si ritiene di nulla dover disporre, non essendo stata prospettato alcune serio rischio in tal senso né dalla società ricorrente, né dall'esperto ed avendo anzi il ceto bancario assicurato la propria adesione alla prosecuzione delle trattative in corso;

ritenuto di fissare il termine di efficacia dei provvedimenti indicati in dispositivo, parametrandolo a quello di durata massima della composizione negoziata, la cui scadenza, ai sensi dell'art. 17 comma settimo CCII, maturerà il prossimo 03.03.2025

**ILCASO.it** 

(accettazione della nomina dell'esperto avvenuta in data 08.03.2024 e pubblicata in data 11.03.2024); peraltro, tenuto conto della contestuale pubblicazione anche della originaria istanza di misure protettive, neppure vengono in rilievo profili di eventuale criticità del rispetto del termine di dodici mesi di cui all'art. 8 CCII;

## P.Q.M.

DISPONE l'applicazione dei provvedimenti cautelari richiesti ai sensi dell'art. 19 CCII da s.r.l. e per l'effetto,

INIBISCE ai seguenti creditori di s.r.l.:

- 1) Agenzia delle Entrate;
- 2) Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 3)
- 4) SPV;
- 5) quale mandataria di SPV;
- 6) Comune di
- 7) INPS;

di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la società debitrice e di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di accessora s.r.l.

STABILISCE la durata della misura protettiva fino al giorno 03.03.2025, di scadenza del termine per la conclusione della composizione negoziata della crisi.

INVITA l'esperto a comunicare ogni eventuale segnalazione cui all'art. 19 comma sesto CCII.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, all'esperto e al registro delle imprese.

Verona, 22/12/2024

Il giudice tutelare Francesco Bartolotti